

Fatture emesse ma senza incasso: effetti del principio di cartolarità IVA

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 10 Settembre 2025

Anche in assenza di pagamento effettivo, l'IVA riportata in fattura resta dovuta se non si interviene tempestivamente per correggere l'errore. Chi emette una fattura per operazioni inesistenti o non imponibili è comunque obbligato a versare l'imposta, salvo dimostri di aver rettificato il documento o che non esiste alcun rischio che il destinatario detragga impropriamente l'IVA. Un chiarimento che ribadisce il peso formale della fattura nel sistema fiscale.

Fatture senza incasso e principio di cartolarità IVA: quando l'imposta resta dovuta anche in caso di rinuncia al credito

Fatture emesse e IVA non dovuta: la Cassazione chiarisce la rilevanza della rinuncia al credito

La Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti del principio di cartolarità IVA in caso di **erronea emissione della fattura**, o comunque di sua **non corrispondenza ad un corrispettivo in realtà non percepito**. Nel caso di specie una società vantava un **credito** verso una sua partecipata, per l'importo di Euro 5.429.506,69 relativo a prestazioni di consulenza eseguite ma non pagate, **al cui pagamento aveva rinunciato** al fine di **coprire le perdite maturate dalla stessa partecipata**. La società contribuente **emetteva** poi comunque **due fatture** pari al credito complessivamente rinunciato. Tali fatture erano state emesse con il **sistema dello split payment**, motivo per cui l'IVA doveva essere versata all'Erario direttamente dalla cessionaria/committente partecipata. Secondo la società emittente le fatture erano state però emesse **in via esclusivamente prudenziale**, in quanto temeva che la rinuncia al credito, con conseguente copertura delle perdite maturate dalla partecipata, potesse essere contestata dall'Agenzia delle Entrate e



da questa assimilata ai fini IVA al pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte, così da considerare l'operazione come "effettuata" e l'IVA "esigibile", con conseguente obbligo di emissione della relativa fattura ai sensi degli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633/1972. Ritenuto che con la **rinunzia al credito l'imposta non fosse dovuta**, la società chiedeva quindi il rimborso dell'IVA versata, a cui l'Agenzia delle Entrate opponeva silenzio rifiuto. Proposto ricorso avverso tale mancato rimborso, la Commissione Tributaria Provinciale lo respingeva con **sentenza poi confermata anche in sede di appello**, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva che le scelte comportamentali...

..."da un lato sono insindacabili ma, dall'altro, hanno come riflesso che degli atti si risponde secondo la previsione legislativa. Così l'IVA sulle consulenze fatturate deve essere versata ...".

Il principio di cartolarità IVA e la portata degli atti volontari nella determinazione dell'imposta

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento